

## CONTRATTO PER LA RACCOLTA A DISTANZA DEL LOTTO ON LINE E DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA

### Tra

LOTTOITALIA S.r.l. con sede in Roma, Viale del Campo Boario, 56/d, Codice Fiscale n. 13854281006, Partita I.V.A. n. 02611940038, in persona della Dott.ssa Marzia Mastrogiacomo, Amministratore Delegato (di seguito denominata “Lottoitalia” o “Concessionario”)

e

....., con sede legale in  
.....  
comune ....., codice Fiscale e Partita Iva  
....., telefono ....., fax .....  
indirizzo email ....., in persona del .....,  
titolare della concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici  
..... di cui all'articolo 24, comma 13 delle legge 7 luglio 2009 n. 88,  
avente codice n. .... (di seguito denominato “Punto Vendita a Distanza”)

Di seguito separatamente e/o congiuntamente Parte e/o Parti

### Premesso che

- a) il Concessionario è titolare della concessione per l'esercizio della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, giusto atto di convenzione stipulato in data 20 giugno 2016 ed efficace a far data dal 30 novembre 2016, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d'ora innanzi “ADM”), la cui durata è fissata in nove anni a decorrere dalla predetta data di efficacia;
- b) la concessione di cui alla lettera a) che precede (di seguito “Concessione”) ha ad oggetto - tra le altre - le attività e le funzioni per la raccolta tramite la rete distributiva a distanza del Concessionario, del gioco del lotto automatizzato con partecipazione a distanza in tutte le sue modalità, nonché di tutti gli altri ed ulteriori giochi numerici a quota fissa con partecipazione a distanza che ADM riterrà in qualsiasi momento di voler commercializzare;
- c) il Decreto Direttoriale Prot. n. 2013/2937/giochi/Ltt del 23 gennaio 2013 (di seguito “Decreto Tecnico”) disciplina le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto con partecipazione a distanza in tutte le sue modalità e come definito nel medesimo Decreto Tecnico “Lotto On Line”; la Determinazione Direttoriale prot. 61416 del 21/07/2014, stabilisce gli orari effettivi per la raccolta del lotto con partecipazione a distanza in tutte le sue modalità (di seguito “Decreto di Esercizio”); il Decreto Tecnico ed il Decreto di Esercizio sono congiuntamente definiti nel prosieguo “Decreti”;
- d) il Punto Vendita a Distanza è titolare di concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici indicata in epigrafe;
- e) in virtù di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del Decreto Tecnico, ed in esito ad apposita istanza presentata all'ADM, il Punto Vendita è autorizzato da ADM stessa alla raccolta dei Giochi NQF Online come in prosieguo definiti;
- f) il Punto Vendita a Distanza ha interesse ad effettuare la raccolta del Lotto online, nonché di tutti gli altri ed ulteriori giochi numerici a quota fissa, ivi inclusi tutti i giochi ad essi opzionali

e complementari, con partecipazione a distanza, che ADM riterrà in qualsiasi momento di voler commercializzare (questi ultimi, unitamente al Lotto Online, vengono in prosieguo anche congiuntamente denominati “Giochi NQF Online”);

g) il Concessionario ed il Punto Vendita a Distanza intendono con il presente contratto (di seguito “Contratto”), conforme allo schema approvato dall’ADM ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Tecnico, disciplinare i reciproci rapporti in ordine all’espletamento delle attività di raccolta dei Giochi NQF Online.

Tutto ciò premesso tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue.

## **Articolo 1. VALORE DELLE PREMESSE - DEFINIZIONI**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

In aggiunta alle definizioni contenute all’interno del presente Contratto, ed ove non diversamente specificato, i termini utilizzati nel prosieguo con lettere maiuscole avranno, al singolare o al plurale, il medesimo significato attribuito dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Tecnico.

## **Articolo 2. OGGETTO**

Il presente contratto disciplina l’esercizio da parte del Punto Vendita a Distanza, autorizzato dall’ADM dell’attività di raccolta a distanza dei Giochi NQF Online da effettuarsi nel rispetto della normativa e della regolamentazione di riferimento *pro-tempore* vigente ivi espressamente inclusi i Decreti (di seguito congiuntamente “Normativa”), nonché dei termini, condizioni e modalità di seguito indicati (di seguito “Attività di Raccolta”).

L’Attività di Raccolta di cui al presente Contratto, potrà essere effettuata dal Punto Vendita a Distanza - subordinatamente all’esito positivo delle necessarie verifiche di funzionalità come risultanti da apposito verbale di collaudo - esclusivamente attraverso i seguenti canali (tutti di seguito, anche congiuntamente, denominati “Canali di Raccolta”):

- i) il/i proprio/i sito/i Internet registrato/i con dominio ....., preventivamente comunicato/i ad ADM tramite apposita funzionalità dell’area riservata del sito istituzionale di ADM;
- ii) il/i proprio/i sito mobile registrato/i con dominio..... preventivamente comunicato/i ad ADM tramite apposita funzionalità dell’area riservata del sito istituzionale di ADM;
- iii) le apposite applicazioni software per apparati *mobile* compatibili, scaricabili sul Sistema del Giocatore ed utilizzabili dal Giocatore per la partecipazione ai Giochi numerici a quota fissa online previa identificazione sul Sistema del Punto Vendita a Distanza;
- iv) gli eventuali ulteriori canali di raccolta introdotti nel rispetto di quanto di seguito previsto e previo espletamento di tutte le necessarie verifiche ed ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.

Le Parti si danno atto che, ove in conformità alle previsioni del Decreto Tecnico e di eventuali ulteriori provvedimenti di regolamentazione della raccolta del gioco a distanza, il Concessionario implementi il proprio sistema al fine di attivare ulteriori canali di raccolta ed il Punto Vendita a Distanza intenda effettuare le Attività di Raccolta anche tramite tali ulteriori canali di raccolta, l’esercizio dell’Attività di Raccolta attraverso i nuovi canali sarà subordinato all’esito positivo delle necessarie verifiche aventi ad oggetto le implementazioni apportate alle

funzionalità relative al Sistema di Elaborazione del Concessionario, al Sistema del Punto Vendita a Distanza, alle modalità di connessione tra il Sistema del Punto Vendita a Distanza ed il Sistema del Concessionario ed ai processi di interscambio di entrambi i Sistemi con il Sistema del Giocatore.

### **Articolo 3. OBBLIGHI DEL PUNTO VENDITA A DISTANZA**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Punto Vendita a Distanza si impegna a:

- a) rispettare gli obblighi previsti da leggi, decreti, regolamenti, atti amministrativi, attualmente in vigore e che dovessero intervenire in futuro, e da ogni provvedimento in materia di esercizio della raccolta di gioco a distanza e dei Giochi NQF Online; in particolare il Punto Vendita a Distanza si impegna a: i) garantire la conformità dell'Attività di Raccolta alle disposizioni di cui alla Normativa; ii) attenersi alle disposizioni impartite dall'ADM e/o dal Concessionario; iii) garantire il rispetto delle prescrizioni della Normativa relativa al divieto di gioco per i minori di età; iv) garantire il rispetto delle prescrizioni della Normativa in materia di pubblicità relativa al gioco; v) porre in essere e garantire, sulla base di indicazioni che saranno fornite dall'ADM e/o dal Concessionario, un'adeguata attività di informazione ai Giocatori relativamente sia alle regole di gioco che alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile; vi) mettere a disposizione dei Giocatori ogni materiale informativo ed istituzionale richiesto dal Concessionario e/o da ADM, attraverso i Canali di Raccolta;
- b) garantire il regolare e continuo esercizio dell'Attività di Raccolta tramite i Canali di Raccolta nel rispetto degli orari previsti dalla Normativa, ivi espressamente incluso il Decreto di Esercizio; al riguardo il Punto Vendita a Distanza si impegna espressamente a garantire la regolarità e continuità delle Attività di Raccolta di tutti i Giochi NQF Online in tutte le rispettive modalità, ivi inclusi quelli che fossero introdotti da ADM ed gestiti dal Concessionario nell'ambito della Concessione anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, provvedendo, a tal fine, a rendere accessibili ai propri Giocatori, attraverso i propri Canali di Raccolta, tutte le applicazioni di gioco messe a disposizione dal Concessionario nel corso di durata del presente Contratto; resta inteso che il Punto Vendita a Distanza sarà tenuto a garantire, per tutta la durata del Contratto, l'esercizio dell'Attività di Raccolta tramite il/i sito/i Internet di cui al punto i) del precedente articolo 2 - ovvero il diverso/i sito/i comunicato al Concessionario nel rispetto di quanto previsto alla lettera f) del presente articolo - restando invece facoltativo l'utilizzo degli ulteriori Canali di Raccolta di cui ai punti ii), iii) e iv) del predetto articolo 2. Resta altresì inteso che ai fini dell'esercizio dell'Attività di Raccolta su canale mobile, il Punto Vendita a Distanza si impegna a garantire l'utilizzo di entrambi i Canali di Raccolta indicati ai punti ii) e iii);
- c) autorizzare all'addebito sul proprio conto corrente bancario o postale delle richieste di incasso del Concessionario - o del diverso soggetto che potrà essere da esso designato tra uno dei soggetti controllanti, controllati o collegati al Concessionario medesimo - emesse a fronte dell'estratto conto di cui all'articolo 5; a tal fine il Punto Vendita a Distanza si impegna ad attivare apposito mandato per addebito diretto SEPA tra imprese (SDD B2B) a favore del Concessionario o del soggetto da esso designato; conseguentemente il conto corrente di appoggio del predetto mandato SDD B2B dovrà possedere le caratteristiche

previste per tale tipologia di mandato (tipo conto pari “non consumer” e senza facoltà di storno);

- d) autorizzare il Concessionario, ovvero il diverso soggetto da esso designato tra quelli indicati alla precedente lettera c), all’accredito sul conto corrente bancario o postale, preventivamente comunicato al Concessionario medesimo, dell’eventuale importo a credito risultante dall’estratto conto prodotto secondo quanto previsto all’ articolo 5;
- e) produrre apposita fideiussione valida per tutta la durata del Contratto, secondo le modalità indicate al successivo articolo 9;
- f) comunicare per iscritto al Concessionario qualsiasi variazione relativa ai Canali di Raccolta, ivi incluse quelle riguardanti l’indirizzo del/i sito/i internet/mobile utilizzato/i per lo svolgimento dell’Attività di Raccolta, garantendo che i predetti siti siano geolocalizzati nel territorio italiano e preventivamente comunicati ad ADM tramite apposita funzionalità dell’area riservata del sito istituzionale di ADM;
- g) garantire, per tutta la durata del Contratto, la conduzione ed il corretto funzionamento del Sistema del Punto Vendita a Distanza, degli apparati di frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con il Sistema di Elaborazione del Concessionario e degli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati dai Giocatori per la partecipazione ai Giochi NQF Online;
- h) assicurare l’efficiente e tempestiva manutenzione del Sistema del Punto Vendita a Distanza e dei relativi apparati;
- i) assicurare l’efficiente e tempestiva manutenzione del Sistema dei Conti di Gioco e dei relativi apparati;
- j) garantire l’osservanza, nelle operazioni di gestione del Conto di Gioco, della Normativa ivi incluse le disposizioni relative al Contratto di Conto di Gioco;
- k) trasmettere al Concessionario, in forma criptata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto Tecnico, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni che dovessero tempo per tempo essere emanate dall’ADM, le Anagrafiche dei Giocatori e le eventuali relative variazioni;
- l) trasmettere al Concessionario, unitamente ai dati di cui alla precedente lettera k), il codice della concessione ADM con il quale il Punto Vendita a Distanza apre i singoli Conti di Gioco, il Codice di Identificazione, il codice che identifica la provincia di residenza dei Giocatori;
- m) comunicare al Sistema di Elaborazione del Concessionario l’autorizzazione della Richiesta di Acquisto della Giocata o il diniego della stessa;
- n) provvedere ad addebitare il Prezzo della Giocata sul Conto di Gioco del Giocatore contestualmente alla autorizzazione della Richiesta di Acquisto della Giocata;
- o) provvedere, a seguito del ricevimento della comunicazione dell’esito della Giocata inviata dal Sistema di Elaborazione del Concessionario, al pagamento, in favore del Giocatore ed al netto delle ritenute di legge, delle vincite di importo non superiore ad euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), o l’eventuale diverso importo che dovesse essere stabilito dalle disposizioni normative emante da ADM, mediante accredito sul Conto di Gioco del Giocatore; il Punto Vendita a distanza è tenuto ad effettuare l’accredito immediatamente e

comunque non oltre 30 minuti dal ricevimento della comunicazione da parte del Sistema di Elaborazione del Concessionario ed a comunicare al Sistema di Elaborazione del Concessionario l'avvenuto pagamento della vincita;

- p) garantire, a seguito della richiesta del Giocatore, la liquidazione degli importi del Credito di Gioco corrispondenti alle vincite accreditate dal Punto Vendita a Distanza stesso in conformità alla Normativa in materia di Contratto di Conto di Gioco;
- q) consentire, altresì, al Giocatore, tramite accesso ad un'area dedicata resa disponibile sui propri Canali di Raccolta, la verifica dell'esito della Giocata;
- r) versare al Concessionario gli importi relativi alle Giocate convalidate dal Sistema di Elaborazione del Concessionario, al netto dell'aggio spettante al Punto Vendita a Distanza nonché al netto delle vincite pagate in conformità a quanto previsto alla lettera o) che precede ed al successivo articolo 5;
- s) riservare un apposito spazio (banner) o un apposito menù nella home page del proprio sito Internet/mobile, tale da consentire il collegamento (link) alle vetrine dedicate ai Giochi NQF Online; all'interno delle pagine che ospitano le vetrine non dovranno essere presenti contenuti informativi e/o promo - pubblicitari relativi a giochi diversi dai Giochi NQF Online; nel caso in cui il Punto Vendita a Distanza - all'esito delle necessarie verifiche di funzionalità - sia stato autorizzato dal Concessionario ad offrire i Giochi NQF Online anche sulle pagine del proprio sito Internet/mobile dedicate ad altri giochi offerti dal Punto Vendita a Distanza stesso (c.d. "Modalità Side Game"), il Punto Vendita a Distanza si impegna a riservare, sulle predette pagine, lo spazio necessario alla vetrina contenente le interfacce dei Giochi NQF Online messe a disposizione dal Concessionario in Modalità Side Game;
- t) osservare ed attenersi alle indicazioni fornite dal Concessionario e/o da ADM sia per quanto attiene alla presentazione dei Giochi NQF Online sui propri Canali di Raccolta, concordando preventivamente qualsiasi adattamento dei contenuti grafici inseriti nelle pagine e/o negli spazi all'interno dei Canali di Raccolta del Punto Vendita dedicati ai Giochi NQF Online, sia per quanto attiene alle iniziative di carattere commerciale e/o promo-pubblicitario, con espresso divieto di utilizzare i marchi e/o i loghi del Concessionario e/o comunque relativi ai Giochi NQF Online senza la preventiva autorizzazione scritta del Concessionario medesimo; per i fini di cui sopra il Punto Vendita a Distanza sottoporrà al Concessionario, con cadenza trimestrale, la pianificazione delle iniziative commerciali e/o promo-pubblicitarie che il Punto Vendita a Distanza intenda attuare in ciascun trimestre solare di riferimento per i Giochi NQF Online; tali piani trimestrali dovranno essere trasmessi al Concessionario con preavviso di 30 giorni rispetto all'inizio di ciascun trimestre solare e potranno formare oggetto di parere non vincolante da parte del Concessionario sulla base delle strategie attuate dal Concessionario stesso, fermo restando l'obbligo del Punto Vendita a Distanza di recepire le eventuali osservazioni e/o indicazioni che siano fornite dal Concessionario e finalizzate a garantire il rispetto delle linee guida fissate dall'ADM; l'eventuale parere non vincolante, unitamente alle eventuali osservazioni e indicazioni vincolanti, di cui sopra, saranno trasmessi dal Concessionario al Punto Vendita a Distanza entro i 15 giorni successivi alla ricezione di ciascun piano trimestrale; resta in ogni caso ferma la esclusiva e diretta responsabilità del Punto Vendita a Distanza per il rispetto della Normativa in materia di iniziative promozionali e/o pubblicitarie;

- u) provvedere agli aggiornamenti e/o adeguamenti del Sistema del Punto Vendita a Distanza necessari allo svolgimento dell'Attività di Raccolta ed approvati da ADM;
- v) dare tempestiva comunicazione al Giocatore delle eventuali momentanee interruzioni dell'Attività di Raccolta, dovute a manutenzioni del Sistema di Elaborazione del Concessionario;
- w) assicurare l'assistenza ai Giocatori in merito alla gestione dei Conti di Gioco ed agli eventuali problemi tecnici relativamente alla connessione telematica tra il Sistema del Punto Vendita a Distanza ed il Sistema del Giocatore;
- x) consentire al Concessionario e ad ADM di esercitare i poteri di verifiche e controlli di cui al successivo articolo 10.

#### **Articolo 4. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario si impegna a:

- a) garantire al Punto Vendita a Distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio dell'Attività di Raccolta nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa, ivi espressamente inclusi i Decreti;
- b) garantire la conduzione ed il corretto funzionamento del Sistema di Elaborazione del Concessionario, degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati dal Punto Vendita a Distanza e degli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati dai Giocatori per la partecipazione ai Giochi NQF Online;
- c) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del Sistema di Elaborazione e dei relativi apparati;
- d) comunicare tempestivamente al Punto Vendita a Distanza eventuali malfunzionamenti del proprio Sistema di Elaborazione che compromettono l'Attività di Raccolta del Punto Vendita a Distanza, nonché l'avvenuta risoluzione dei suddetti malfunzionamenti;
- e) garantire la corretta gestione delle Anagrafiche e dei Conti di Gioco in conformità a quanto previsto dalla Normativa, ivi espressamente incluso il Decreto Tecnico;
- f) comunicare al Punto Vendita a Distanza, entro 60 minuti dalla conclusione di verifica delle Giocate l'esito delle Giocate stesse, identificate per il tramite del relativo Codice Univoco e, in caso di vincita, il relativo importo;
- g) garantire il pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), o all'eventuale diverso importo stabilito dalla Normativa, secondo le modalità previste dal Decreto Tecnico;
- h) comunicare al Punto Vendita a Distanza l'avvenuto pagamento delle vincite di importo superiore a quello di cui alla precedente lettera g);
- i) fornire al Punto Vendita a Distanza assistenza tecnica relativa alla connessione con il Sistema di Elaborazione del Concessionario, provvedendo a comunicare al Punto Vendita a Distanza i necessari riferimenti;

- l) inviare settimanalmente al Punto Vendita a Distanza l'estratto conto di cui al successivo articolo 5 e fornire al Punto Vendita a Distanza la connessa assistenza eventualmente necessaria, provvedendo a comunicare al Punto Vendita a Distanza i necessari riferimenti;
- m) fornire al Punto Vendita a Distanza gli elementi grafici necessari per la presentazione dei Giochi NQF Online sul sito Internet e/o sugli altri Canali di Raccolta del Punto Vendita a Distanza stesso;
- n) fornire al Punto Vendita a Distanza adeguata informazione riguardo la gestione delle contestazioni dell'esito delle Giocate, delle vincite spettanti ai Giocatori ed al loro pagamento.

#### **Articolo 5. RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI**

Il versamento delle somme dovute dal Punto Vendita a Distanza al Concessionario è regolato secondo le modalità di seguito indicate, prendendo come riferimento per la contabilizzazione delle operazioni di incasso/pagamento dal/al Punto Vendita a Distanza il periodo compreso tra le ore 00.00.00 del mercoledì e le ore 23.59.59 del martedì successivo (settimana contabile).

Il Concessionario invierà, in formato PDF, all'indirizzo email ..... settimanalmente, ogni mercoledì, un estratto conto riportante:

- a) il numero e l'ammontare delle Giocate registrate e convalidate dal Sistema di Elaborazione del Concessionario e contabilizzate nella settimana contabile di riferimento;
- b) l'aggio spettante al Punto Vendita a Distanza;
- c) l'importo delle vincite pagate non superiori a 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) al netto delle ritenute di legge;
- d) l'importo netto a debito da versare al Concessionario ovvero a credito da conguagliare nell'estratto conto successivo.

Il Concessionario o il soggetto dallo stesso designato tra quelli indicati all'articolo 3, lettera c), provvederà ad addebitare sul conto corrente del Punto Vendita a Distanza l'importo di cui al punto d) con valuta pari al giorno successivo a quello dell'invio dell'estratto conto.

In occasione di vincite eccezionalmente numerose, previa autorizzazione di ADM, i relativi importi potranno essere accreditati dal Concessionario al Punto Vendita a Distanza mediante bonifico eseguito sul conto corrente indicato al Concessionario ai sensi del precedente articolo 3, lettera d), entro 2 giorni lavorativi successivi alla data dell'autorizzazione ADM.

In caso di insoluti, il Concessionario o il soggetto dallo stesso designato tra quelli indicati all'articolo 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 9 e 12, provvederà a richiedere gli importi dovuti applicando, per il ritardato pagamento, le spese amministrative, dirette o indirette sostenute e gli interessi, calcolati sulla base dell'Euribor medio relativo al mese di scadenza degli importi dovuti maggiorato di 5 (cinque) punti.

Qualora il Punto Vendita a Distanza non sia in regola con i pagamenti, informandone ADM, il Concessionario avrà facoltà di sospendere le prestazioni a suo carico nei confronti dello stesso, con la sola eccezione delle prestazioni connesse al pagamento delle vincite maturate in favore dei Giocatori, nonché di sospendere l'Attività di Raccolta.

Il Punto Vendita a Distanza garantisce il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Il Punto Vendita a Distanza si impegna, tra l'altro, ad utilizzare per i movimenti finanziari che afferiscono alle attività di cui al presente Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali ad essi dedicati, anche se non in via esclusiva; i predetti movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo le disposizioni contenute nel predetto art. 3 della Legge n. 136/2010 e i predetti strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione, dovranno riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): CIG 62476804A2. Resta espressamente inteso che il Punto Vendita a Distanza, nei contratti sottoscritti con terzi a qualsivoglia titolo interessati all'attività di cui al presente Contratto, è tenuto ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge sopra citata e per quanto di competenza del Punto Vendita a Distanza.

#### **Articolo 6. PAGAMENTO DELLE VINCITE**

Il pagamento delle vincite conseguite dai Giocatori mediante la partecipazione ai Giochi NQF Online di importo non superiore ad euro 10.500,00 viene effettuato dal Punto Vendita a Distanza.

A tal fine, il Sistema di Elaborazione del Concessionario, con riferimento alle Giocate vincenti, trasmetterà al Punto Vendita a Distanza l'importo della relativa vincita, l'importo delle ritenute di legge da applicare alla vincita e l'importo al netto di dette ritenute da accreditare sul Conto di Gioco del Giocatore.

Il Punto Vendita a Distanza, a seguito del ricevimento della comunicazione contenente le predette informazioni da parte del Sistema di Elaborazione del Concessionario, provvederà all'accredito sul Conto di Gioco del Giocatore dell'importo della vincita al netto delle ritenute di legge.

Il Punto Vendita a Distanza è tenuto a garantire, a seguito della richiesta del Giocatore, la liquidazione degli importi del Credito di Gioco corrispondenti alle vincite accreditate dal Punto Vendita a Distanza stesso in conformità alla Normativa in materia di Contratto di Conto di Gioco;

Qualora il Punto Vendita a Distanza non renda disponibile sul Conto di Gioco o non consenta al Giocatore la riscossione degli importi delle vincite ai Giochi NQF Online di cui è tenuto ad effettuare il pagamento e, comunque, qualora, per qualunque causa, il Concessionario in conformità alle disposizioni vigenti debba provvedere alla liquidazione al Giocatore di tali importi, il Concessionario medesimo addebiterà i predetti importi al Punto Vendita a Distanza nel primo estratto conto utile, ferma restando la facoltà del Concessionario di escutere, per l'importo corrispondente, la fideiussione di cui al successivo articolo 9 e procedere alla risoluzione (ai sensi dell'articolo 1456 cc. con le modalità di cui al successivo articolo 12) del presente Contratto.

Il pagamento delle vincite conseguite dai Giocatori mediante la partecipazione ai Giochi NQF Online di importo superiore ad euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), o del diverso importo



eventualmente stabilito dalla Normativa, è effettuato dal Concessionario, al netto delle ritenute di legge.

#### **Articolo 7. CONDIZIONI ECONOMICHE**

Per l'Attività di Raccolta di cui al presente contratto, al Punto Vendita a Distanza è riconosciuto l'aggio previsto dalla Normativa, dandosi le Parti atto che detto aggio è quello attualmente fissato per le ricevitorie del gioco del Lotto, pari all'8% della raccolta, IVA esente (articolo 10, comma 6 del DPR 633/72).

Tale aggio sarà liquidato al Punto Vendita a Distanza secondo le modalità descritte all'articolo 5.

Resta inteso che, qualora a seguito di provvedimento normativo detto aggio venisse modificato, il Concessionario riconoscerà al Punto Vendita a Distanza l'aggio fissato dal nuovo provvedimento.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- 1) i costi delle transazioni informatiche dal Sistema di Elaborazione del Concessionario al Sistema del Punto Vendita a Distanza saranno a carico del Concessionario;
- 2) i costi delle transazioni informatiche dal Sistema del Punto Vendita a Distanza al Sistema di Elaborazione del Concessionario saranno a carico del Punto Vendita a Distanza;
- 3) i costi delle attività di manutenzione del Sistema del Punto Vendita a Distanza sono a carico del Punto Vendita a Distanza medesimo.

#### **Articolo 8. FIRMA DIGITALE DELLE COMUNICAZIONI**

Le Parti si danno atto che il flusso dei dati relativi al processo di gioco dei Giochi NQF Online viene trasmesso con le modalità di firma digitale, secondo la procedura definita dal Concessionario ed approvata da ADM.

#### **Articolo 9. FIDEIUSSIONE**

Il Punto Vendita a Distanza si impegna a produrre, entro 10 giorni successivi alla data di efficacia del Contratto, come indicata al successivo art. 11, in favore del Concessionario o del soggetto da esso designato in conformità al precedente art. 3 lett. c), apposita fideiussione, rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, irrevocabile, autonoma e a prima richiesta, senza eccezioni e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ex articolo 1944, secondo comma, c.c., dell'importo minimo di Euro 20.000,00 (ventimila/00). La suddetta fideiussione di euro 20.000,00 può essere sostituita da una garanzia costituita, nel rispetto del predetto termine sopra indicato, sotto forma di deposito cauzionale di pari importo, fermi gli obblighi di reintegro e di adeguamento di cui in prosieguo.

Tale garanzia è a copertura di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi l'obbligo di garantire la regolarità e continuità dell'Attività di Raccolta e gli obblighi di cui alle lettere o) e p) dell'articolo 3, nonché l'obbligo di provvedere al versamento degli importi dovuti al Concessionario ai sensi degli articoli 3, lett. r), e 5.

Sino all'effettivo rilascio della fideiussione o alla costituzione del deposito cauzionale di cui sopra, il Concessionario, ferma restando la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 12, avrà, in ogni caso, facoltà di non avviare e/o di sospendere le attività oggetto del presente Contratto.

Qualora il sopra indicato importo si riduca in esito ad escussione per qualsiasi causa avvenuta, il Punto Vendita a Distanza si impegna al reintegro della garanzia fideiussoria o del deposito cauzionale, entro i 30 (trenta) gg. successivi al verificarsi della riduzione.

Il Concessionario si riserva inoltre di richiedere, in qualsiasi momento, l'adeguamento della fideiussione o del deposito cauzionale sulla base del reale andamento dell'Attività di Raccolta in modo da rendere disponibile una garanzia pari ad almeno il 50% per cento della raccolta media mensile calcolata sui 3 mesi antecedenti alla data di riferimento. Il Punto Vendita a Distanza si impegna, ora per allora, a provvedere al suddetto adeguamento entro e non oltre i 30 (trenta) gg. dalla data di ricezione della suddetta richiesta.

Ferma restando la facoltà del Concessionario di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 12, ove il Punto Vendita a Distanza non provveda al reintegro e all'adeguamento della fideiussione o del deposito cauzionale nei termini sopra indicati, sarà, altresì, facoltà del Concessionario stesso sospendere le prestazioni a suo carico e l'Attività di Raccolta in pendenza dei suddetti termini e sino all'effettivo adempimento da parte del Punto Vendita a Distanza.

#### **Articolo 10. IDONEITÀ - VERIFICHE E CONTROLLI**

Con la sottoscrizione del Contratto il Punto Vendita a Distanza dichiara e garantisce di essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e di essere in possesso di tutte le licenze e le autorizzazioni amministrative previste per l'Attività di Raccolta, garantendo, altresì, che le suddette condizioni saranno mantenute per tutta la durata del Contratto. In particolare il Punto Vendita a Distanza dichiara e garantisce di essere titolare della concessione indicata in epigrafe e di aver ottenuto dall'ADM l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 4 del Decreto Tecnico.

Il Punto Vendita a Distanza prende atto ed accetta che il presente Contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora il Punto Vendita a Distanza perda, per qualsiasi causa, anche uno solo dei requisiti sopra indicati o subisca la revoca della concessione e/o dell'autorizzazione di ADM.

Fermo restando l'obbligo del Punto Vendita a Distanza di comunicare al Concessionario qualsiasi fatto connesso alla sussistenza dei predetti requisiti, il Concessionario ed ADM hanno comunque facoltà di verificare in qualsiasi momento l'esistenza e la permanenza in capo al Punto Vendita a Distanza dei predetti requisiti, nonché la corretta gestione dell'Attività di Raccolta secondo quanto previsto nel presente Contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ADM ha facoltà, di esercitare, in qualsiasi momento, i poteri di vigilanza e di controllo sul Concessionario e sul Punto Vendita a Distanza, inclusi i sistemi informatici, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso.

#### **Articolo 11. DURATA**

L'efficacia del presente Contratto è sospensivamente condizionata all'esito positivo del Collaudo del Sistema del Punto Vendita a Distanza, come risultante da apposito verbale.

Pertanto, qualora il Collaudo del Sistema del Punto Vendita a Distanza sia stato eseguito con esito positivo in data antecedente al 30 novembre 2016, il presente Contratto è efficace dal 30 novembre 2016.

Ove, invece, il Collaudo del Sistema del Punto Vendita a Distanza sia eseguito con esito positivo successivamente al 30 novembre 2016, il presente Contratto avrà efficacia a decorrere dalla data risultante dal relativo verbale.

Il Contratto avrà durata sino alla scadenza della Concessione ovvero, se antecedente, sino alla scadenza della Concessione del Punto Vendita a distanza indicata in epigrafe.

In caso di annullamento, nullità, decadenza, revoca, cessazione per qualsiasi causa o sospensione della Concessione, il Contratto, fatta salva la facoltà di subentro di cui in prosieguo, cesserà di avere efficacia o sarà sospeso con pari decorrenza.

Fermo restando quanto sopra, il Punto Vendita a Distanza accetta sin da ora che, al termine della Concessione o in caso di revoca o decadenza della stessa, sarà facoltà di ADM o di altro soggetto da quest'ultima individuato subentrare nel presente Contratto.

Sarà facoltà delle Parti recedere in qualsiasi momento dal contratto a mezzo di comunicazione scritta inviata mediante raccomandata a/r ovvero tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con 60 giorni di preavviso.

In tutte le predette ipotesi, al Punto Vendita a Distanza non sarà dovuta alcuna somma in aggiunta a quanto ad esso spettante per l'Attività di Raccolta effettuata fino al momento di efficacia del recesso. Inoltre, il Punto Vendita a Distanza sarà tenuto a corrispondere al Concessionario l'importo relativo alle Giocate registrate e convalidate dal Sistema di Elaborazione del Concessionario sino al momento di efficacia del recesso.

Le Parti si danno espressamente atto e convengono che - in caso di cessazione del Contratto per qualunque causa verificatasi e fermo quanto disposto al successivo art. 12 - è fatto comunque salvo il completo ed esaustivo adempimento delle obbligazioni contrattuali per quanto attiene ad eventuali giocate che siano state acquistate dai Giocatori presso il Punto Vendita a Distanza in corso di vigenza del Contratto stesso, ma i cui esiti siano verificabili solo successivamente alla data della cessazione medesima.

## **Articolo 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In aggiunta a quanto già espressamente previsto nel Contratto il Concessionario può dichiarare il Contratto risolto di diritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Punto Vendita a Distanza, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nel caso del verificarsi di anche uno dei seguenti inadempimenti:

- a) violazione di anche uno soltanto degli obblighi di cui all'articolo 3 ("Obblighi del Punto Vendita a Distanza") lettere a), b), c), d), f), g), j) k), l), m), o), p), s), t), u), w) e x);
- b) mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dell'articolo 5: "Rendicontazione e Pagamenti";

- c) violazione degli obblighi relativi al pagamento delle vincite di cui all'articolo 6: "Pagamento Vincite";
- d) qualora il Punto Vendita a Distanza non produca la garanzia, sotto forma di fideiussione o deposito cauzionale, di cui all'articolo 9 nel termine di 10 gg. dalla data di efficacia del contratto;
- e) qualora il Punto Vendita a Distanza non provveda al reintegro e/o all'adeguamento della garanzia di cui all'articolo 9 nei termini ivi previsti;
- f) qualora il Punto Vendita a Distanza effettui l'Attività di Raccolta attraverso canali diversi dai Canali di Raccolta ovvero qualora il Punto Vendita a Distanza, direttamente o tramite soggetti controllanti, controllati o collegati, commercializzi offerte e/o prodotti di gioco tramite siti che non risultino conformi alle disposizioni normative e regolamentari, tempo per tempo vigenti, in materia di raccolta di gioco a distanza e/o a quanto previsto dalle concessioni assegnate dall'ADM al Punto Vendita a Distanza;
- g) cessione del contratto effettuata in violazione di quanto disposto al successivo articolo 15.

E' fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Punto Vendita a Distanza può dichiarare il Contratto risolto di diritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Concessionario, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nel caso del verificarsi di anche uno degli inadempimenti degli "Obblighi del Concessionario", previsti all'articolo 4 lettere a), b), c), e), f) e g).

### **Articolo 13. PENALI**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, il Concessionario avrà facoltà di applicare e richiedere al Punto vendita a Distanza, a titolo di penale, i seguenti importi:

- € 10.000,00 (diecimila/00 euro) in caso di mancata osservanza delle indicazioni fornite ai fini del corretto svolgimento delle Attività di Raccolta o in caso di esercizio discontinuo, irregolare delle Attività di Raccolta medesime e/o nel caso in cui il Punto Vendita a Distanza non rispetti l'obbligo di garantire la raccolta di tutti i Giochi NQF Online in tutte le loro rispettive modalità di gioco, gestiti dal Concessionario nell'ambito della Concessione, ivi inclusi quelli eventualmente introdotti da ADM anche in data successiva alla sottoscrizione del presente Contratto; il tutto, in violazione di quanto previsto dall'art. 3 lett. b);
- € 3.000,00 (tremila/00 euro), per la mancata pubblicazione del banner o del menù dedicato in home page, così come previsto dall'articolo 3 lettera s);
- € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), per la mancata osservanza delle indicazioni fornite per la presentazione del Lotto On Line sui Canali di Raccolta e per le iniziative promozionali e/o pubblicitarie e/o l'utilizzo dei segni distintivi del Concessionario effettuati in assenza di preventiva autorizzazione di quest'ultimo, così come previsto dall'articolo 3 lettera t);
- € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) nel caso di mancata disponibilità alle ispezioni e verifiche da parte di ADM e del Concessionario, di cui all'articolo 10;
- € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00 euro) nel caso di mancato pagamento delle vincite di importo non superiore ad euro 10. 500, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 lett. o);
- € 10.000,00 (diecimila/00 euro) per la comunicazione di nominativi e/o di dati dei Giocatori errati e/o differenti rispetto a quelli risultanti dalla documentazione attestante l'identità degli stessi Giocatori, presentati al Concessionario ai fini del pagamento delle vincite di importo superiore a 10.500 Euro ( ad es. documento di d'identità, codice fiscale).

Le penali di cui sopra saranno contabilizzate nel primo estratto conto utile e verranno compensate con gli importi eventualmente dovuti dal Concessionario al Punto Vendita a Distanza in relazione all'Attività di Raccolta.

È comunque fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Articolo 14. MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE**

Ogni controversia nascente dal presente Contratto o ad esso collegata dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet [www.adrcenter.com](http://www.adrcenter.com). La procedura di mediazione si svolgerà nella sede di Roma del predetto organismo. Le spese di mediazione sono divise a metà tra le parti, come previsto per legge.

Qualsiasi controversia nascente dal presente Contratto o ad esso collegata, che non venga risolta in esito al tentativo di conciliazione di cui sopra, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

E' esclusa qualunque forma di risoluzione arbitrale delle controversie.

#### **Articolo 15. DICHIARAZIONI RECIPROCHE E DISPOSIZIONI FINALI**

Il Punto Vendita a Distanza prende atto che in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) del Decreto Tecnico, in presenza di ragionevoli motivi, l'Attività di Raccolta di cui al presente Contratto potrà essere sospesa su iniziativa del Concessionario, previo necessario e formale assenso di ADM, nonché su richiesta di ADM stessa.

Il Contratto non può essere ceduto in alcun modo, salvo espressa autorizzazione scritta del Concessionario e di ADM.

Il Punto Vendita a Distanza dovrà inoltre comunicare al Concessionario, in forma scritta ed a mezzo raccomandata a/r, con almeno 60 giorni di preavviso, ogni modifica riguardante il proprio assetto societario e/o la composizione dei propri organi societari e/o la ragione e denominazione sociale, la nomina di nuovi procuratori, il trasferimento di quote di partecipazione al proprio capitale sociale. In tali ipotesi, il Concessionario avrà facoltà di recedere con effetto immediato dal Contratto.

Il contenuto del presente contratto è stato sottoposto alla preventiva approvazione di ADM.

Sarà facoltà del Concessionario modificare una o più clausole del presente Contratto a seguito di modifiche intervenute nella Concessione e/o nella normativa di riferimento. Conseguentemente, il contenuto del presente contratto dovrà intendersi automaticamente integrato e/o modificato in conformità alle eventuali indicazioni fornite dal Concessionario e/o dall'ADM. Tali modifiche saranno comunicate dal Concessionario al Punto Vendita a Distanza a mezzo fax, raccomandata a/r o e-mail indirizzati ai recapiti indicati in epigrafe o agli eventuali diversi recapiti comunicati per iscritto dal Punto Vendita a Distanza successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Il Concessionario ha, inoltre, la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dandone comunicazione al Punto Vendita a Distanza a mezzo fax, raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o e-mail indirizzati ai recapiti indicati in epigrafe o agli eventuali diversi recapiti comunicati per iscritto dal Punto Vendita a Distanza successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto; qualora le suddette modifiche ed integrazioni comportino variazioni in senso sfavorevole al Punto Vendita a Distanza, le stesse saranno comunicate con almeno 30 giorni di preavviso e si intenderanno accettate ove il Punto Vendita a Distanza non comunichi, a mezzo raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal Contratto, in espressa deroga a quanto previsto al precedente articolo 11, entro i 15 giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione trasmessa dal Concessionario nelle modalità di cui sopra.

Qualora le suddette modifiche non comportino alcun aggravio per il Punto Vendita a Distanza o, comunque, siano frutto di modifiche intervenute nella normativa di riferimento, potranno essergli comunicate dal Concessionario senza alcun preavviso con una delle modalità sopra indicate.

Il Contratto non determina né da luogo ad alcuna società, neanche di fatto, associazione, joint venture o partnership o rapporti di agenzia o di dipendenza tra le Parti.

Il Punto Vendita a Distanza dichiara di aver preso visione del Codice di condotta adottato dal Concessionario - consultabile sul sito [www.lottomaticaitalia.com](http://www.lottomaticaitalia.com) - e si impegna, pertanto, a rispettare i principi e le regole in esso contenuti.

Ogni comunicazione del Punto Vendita a Distanza al Concessionario relativa al presente Contratto sarà indirizzata al seguente indirizzo: LOTTOITALIA S.r.l - Viale del Campo Boario 56/d- 00154 Roma o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [lottoitalia@pec.lottomatica.it](mailto:lottoitalia@pec.lottomatica.it) oppure al diverso recapito comunicato dal Concessionario.

## **Articolo 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento”) e dal D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) come novellato dal D. Lgs. 101/2018, nonché da ogni altra norma di legge o di regolamento in materia di privacy e protezione dei dati (congiuntamente, la “Normativa Privacy”) con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a:

- a) fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle stesse e comunque connessi con il presente Contratto, inclusi i dati di contatto (e-mail e numero di telefono) dei referenti contrattuali, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi e per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte;
- b) non diffondere i rispettivi dati personali e a custodirli - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla Normativa Privacy - in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Tali dati potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, con sede in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità di cui alla precedente lettera a).

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui alla precedente lettera a) esse agiscono in qualità di autonomi titolari in piena conformità alle disposizioni della Normativa Privacy e hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal Regolamento. Per i trattamenti effettuati dal Concessionario, LOTTOITALIA S.r.l. agirà in qualità di titolare del trattamento. Per i trattamenti effettuati dal Punto Vendita a Distanza, la titolarità del trattamento sarà di quest'ultimo. Il trattamento dei dati personali dei Giocatori connesso al pagamento delle vincite conseguite dai Giocatori medesimi di importo superiore ad euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) ed il trattamento dei dati trasmessi dal Punto Vendita a distanza al Concessionario ai sensi dell'articolo 3 lettere k) e l) del presente Contratto viene effettuato dal Concessionario per conto di ADM, in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Il Concessionario

Il Punto Vendita a Distanza

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Punto Vendita a Distanza dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente gli artt.:

Articolo 3“Obblighi del Punto Vendita a Distanza”;    Articolo 10 “Idoneità Verifiche e controlli”;  
Articolo 5“Rendicontazione e pagamenti”;  
Articolo 6“Pagamento delle vincite”;    Articolo 11 “Durata”;  
Articolo 13 “Penali”;    Articolo 9 “Fideiussione”;  
Articolo 14 “Mediazione e Foro Competente”  
Articolo 15 “Dichiarazioni reciproche e disposizioni finali”

Luogo e Data

Il Punto Vendita a Distanza (firma)

\_\_\_\_\_

√ \_\_\_\_\_